

CORTE DI CASSAZIONE

9436 – Corte di cassazione; Sezioni unite civili; ordinanza 5 aprile 2023; Pres. D'Ascola, Rel. Marotta, P.M. Sanlorenzo; M.G. c. Inps.
Cassa con rinvio App. Genova, 21 luglio 2021, n. 192.

Giurisdizione e competenza – Pensione dei dipendenti pubblici – Ratei percepiti dagli eredi dopo il decesso del pensionato – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste.

Cost., art. 103, c. 2; c.g.c., art. 1; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, approvazione del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, artt. 13, 62.

In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali; ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati e indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorre accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario. (1)

Ragioni della decisione – 1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per motivi inerenti alla giurisdizione, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 1, c.p.c.

Sostiene che la giurisdizione, nel caso di specie, spetti al giudice ordinario – e non alla Corte contabile – in quanto il *petitum* azionato in giudizio non attiene direttamente ad un'asserita estinzione del diritto a percepire una pensione pubblica o a questioni connesse al rapporto pensionistico, ossia incidenti su tale diritto o sulla misura dello stesso, ma attiene solo ed esclusivamente alla fondatezza della pretesta dell'ente previdenziale di ripetere i ratei di pensione di reversibilità.

Assume, in particolare, che proprio dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 15747/2019 – citata dalla Corte d'appello in motivazione – si può desumere che la controversia odierna rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto dell'impossibilità di "allargare" la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti per come delineata dagli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934.

Rileva che la Corte dei conti ha giurisdizione nelle controversie inerenti alla materia delle pensioni pubbliche poste a carico dello Stato, in tutto o in parte, e

(1) I. - Massima ufficiale.

II. - Segue la nota di S. Miriello, *La linea di confine tra giurisdizione contabile e giurisdizione ordinaria in tema di controversie previdenziali. Il recupero dei ratei erogati e indebitamente percepiti.*

gestite dall'Inpdap, che riguardano il diritto o la misura della pensione; diversamente la giurisdizione spetta al giudice ordinario nei casi in cui il rapporto pensionistico non qualifica il *petitum* azionato.

Con specifico riferimento alla disciplina applicabile in relazione al rapporto di quiescenza dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, il ricorrente afferma di non contestare (né di aver contestato) la natura pubblicistica della pensione ovvero la insussistenza del diritto a seguito del compimento del 26mo anno di età o ancora il *quantum* percepito; per tali ragioni sostiene che, sulla base del *petitum* azionato, la controversia spetti al giudice ordinario, essendo in contestazione la fondatezza dell'azione di recupero dei ratei dall'1 novembre 2002 al 31 dicembre 2008 per prescrizione decennale dell'azione e dei ratei per il periodo dall'1 gennaio 2009 al 31 ottobre 2018 perché irripetibili *ex* art. 52 l. n. 88/1989 o *ex* art. 206 d.p.r. n. 1092/1973.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 59 della l. n. 69/2009.

Lamenta che la Corte territoriale non abbia ritenuto fondato il motivo di gravame là dove denunciava che, a fronte di un termine per la riassunzione fissato per legge in tre mesi, era stato assegnato il minor termine di 30 giorni per la riassunzione.

3. È fondato il primo motivo (e determina l'assorbimento del secondo).

4. Va premesso che l'art. 43 della l. 23 dicembre 1999, n. 488 ha previsto la soppressione del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato e la contestuale istituzione, con effetto dal 10 aprile 2000, di un apposito Fondo speciale presso l'Inps, che è subentrato nella gestione di tutti i rapporti pensionistici in essere o da liquidare nei confronti degli *ex* dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

Questa Corte ha da tempo affermato (v. Cass., S.U., 30 dicembre 2004, n. 24169, seguita da successive conformi) che la domanda proposta nei confronti della Rete ferroviaria italiana s.p.a. da dipendenti collocati a riposo, per ottenere l'accertamento del diritto all'inclusione, nella base contributiva relativa al trattamento di pensione, degli incrementi retributivi derivanti dal c.c.n.l. relativo agli anni 1987-1989 e, quindi, la rideterminazione della pensione ed il pagamento delle relative differenze, introduce una controversia attribuita alla giurisdizione della Corte dei conti, essendo a questa devoluti i giudizi aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, anche dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro ed il trasferimento delle loro posizioni assicurative ad un apposito Fondo speciale istituito presso l'Inps (art. 43, l. n. 488/1999), i cui eventuali squilibri gestionali sono posti a carico dello Stato, in quanto la determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale viene in questione esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di siffatta misura e la decisione non può incidere sul cessato rapporto di lavoro e sui provvedimenti che fissano il trattamento

economico, esaminabili dal giudice contabile soltanto al fine di valutarne gli effetti sulla riliquidazione della pensione.

5. È stato, altresì, precisato, in termini generali, che la Corte dei conti ha giurisdizione su tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleggi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite: v., *ex plurimis*, Cass., S.U., 23 febbraio 2021, n. 4854; 14 aprile 2020, n. 7830; 19 giugno 2017, n. 15058; 9 giugno 2016, n. 11849).

6. Tuttavia, nel caso in esame, non è in discussione il riconoscimento in favore del dipendente pubblico del trattamento pensionistico ovvero il suo ammontare.

Neppure è in discussione la sussistenza del diritto dell'orfano superstite a percepire il trattamento di reversibilità dopo il compimento del 26mo anno di età (lo stesso ricorrente ammette che tale diritto non sussiste dopo il compimento del 26mo anno di età).

Quello che è in discussione è solo la fondatezza dell'azione di recupero dei ratei dall'1 novembre 2002 al 31 dicembre 2008 per prescrizione decennale dell'azione e dei ratei per il periodo dall'1 gennaio 2009 al 31 ottobre 2018 che, nell'assunto attoreo, sarebbero irripetibili *ex art. 52 l. n. 88/1989* o *ex art. 206 d.p.r. n. 1092/1973*.

Le questioni poste dal ricorrente (prescrizione, buona fede) attengono, dunque, solo al rapporto figlio orfano studente/Inps, e non a quello (pensionistico) che è a base della reversibilità, e si contrappongono alla pretesa restitutoria dell'Inps che ha assunto una propria e distinta natura, concretizzatasi nella richiesta di ripetizione di una somma indebita, con la conseguenza che la giurisdizione non può che essere devoluta al giudice ordinario.

7. L'Inps, anche nella memoria, insiste nel sostenere che il *petitum* immediato del presente giudizio presenta evidente connessione con il diritto a pensione di G. M., trattandosi difatti di accertare se, e quando, sia cessato il suo diritto alla pensione di reversibilità e quindi di valutare se, ed in quali limiti, i ratei di pensione eventualmente corrisposti senza titolo possano essere oggetto di ripetizione.

In realtà non sussiste una connessione "funzionale" rispetto al rapporto pensionistico del *de cuius* nel senso che non viene in rilievo l'*an* ovvero il *quantum* del relativo trattamento.

Sul punto, va ricordato che questa Corte, proprio in tema di restituzione di ratei di pensione riscossi dagli eredi nel periodo successivo alla morte del pensionato

(già dipendente pubblico), ha affermato che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto afferente alla sola fondatezza dell'azione di ripetizione di indebito promossa dall'Inps, rispetto alle somme versate dopo il decesso, e non alla determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico (così Cass., S.U., 24 luglio 2017, n. 18172; 27 ottobre 2011, n. 22381; 19 ottobre 2011, n. 21586).

8. Va, dunque, ribadito che, in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali: la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene, quindi, a detto giudice solo se, dell'indebito controverso, necessita accertare in giudizio l'*an* e/o il *quantum* di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o condizioni di legge per il recupero di un indebito incontrovertito nell'*an* e nel *quantum*.

9. In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario con cassazione della sentenza impugnata e rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Massa, cui il giudice d'appello avrebbe dovuto a sua volta rimettere le stesse, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.q.m., la Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Massa, anche per le spese.

La linea di confine tra giurisdizione contabile e giurisdizione ordinaria in tema di controversie previdenziali. Il recupero dei ratei erogati e indebitamente percepiti

Le Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione, con l'ordinanza in commento, hanno affrontato la questione del riparto di giurisdizione, in materia di rapporto pensionistico, circa la restituzione di ratei di pensioni riscossi dagli eredi nel periodo successivo alla morte di un soggetto che, nel corso della sua vita lavorativa, ha svolto un impiego o un servizio presso una pubblica amministrazione.

La previsione di una giurisdizione specifica per le pensioni dei pubblici dipendenti, distinta sia da quella relativa al rapporto di pubblico impiego sia da quella inerente alle controversie pensionistiche degli ex dipendenti privati, costituisce una peculiarità dell'ordinamento italiano. (1) In materia di controver-

(1) L. Caso, *Il giudizio pensionistico*, in V. Tenore (a cura di), *La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli*, Milano, Giuffrè, 2022, 1341. Un simile riparto di giurisdizione trova la sua ragion d'essere esclusivamente sul piano storico. Con l'istituzione avvenuta all'indomani dell'Unità d'Italia,

sie previdenziali (2) dei dipendenti pubblici, la Corte dei conti, così come statuito dall'art. 103, c. 2, Cost., e a livello di legislazione primaria a norma degli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e dall'art. 1, c. 2, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ha giurisdizione piena ed esclusiva sui provvedimenti di pensioni a carico totale o parziale dello Stato o di altri enti pubblici in relazione ad ogni questione che investa il diritto, la misura e la decorrenza della pensione. (3)

di un compiuto sistema pensionistico per i dipendenti statali, la competenza a liquidare le relative pensioni fu affidata alla Corte dei conti, che vi provvedeva – nonostante la natura amministrativa della funzione – con le forme del procedimento giurisdizionale; il relativo contenzioso invece, venne affidato al Consiglio di Stato. Successivamente, la l. 14 agosto 1862, n. 800, al fine di unificare presso un unico organo le distinte funzioni (amministrative e giurisdizionali) esistenti in tale materia, trasferì alla Corte dei conti anche la competenza giurisdizionale in materia previdenziale. In un secondo momento, invece, il r.d. 27 giugno 1933, n. 703, distinse nuovamente le due funzioni, trasferendo il compito di liquidare le pensioni alle singole amministrazioni di appartenenza degli ex dipendenti e confermando, invece, la competenza giurisdizionale della Corte dei conti sui ricorsi avverso i decreti di liquidazione del trattamento pensionistico.

(2) A. Corsetti, *Il contenzioso pensionistico: A) Profili generali e B) Pensioni civili*, in V. Tenore (a cura di), *La nuova Corte*, cit., 1079. Le pensioni nel settore pubblico comprendono una pluralità di prestazioni correlate al rapporto di impiego o di servizio presso una pubblica amministrazione. La fondamentale linea di demarcazione, nell'ambito della pensionistica pubblica, è quella che discrimina le pensioni ordinarie da quelle di guerra. Le prime sono disciplinate, per il personale civile e militare dello Stato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, mentre per i dipendenti iscritti alla ex Cassa pensione dipendenti enti locali (Cpdel), le norme fondamentali sono contenute nel r.d.l. 3 marzo 1938, n. 68. Per tale prestazione il rapporto giuridico previdenziale si costituisce con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente per i dipendenti dello Stato (ritenuta Inpdap, attuale Inps), si perfeziona al verificarsi delle condizioni per l'accesso al diritto e diventa operativo mediante atto (paritetico) di liquidazione del trattamento, quindi il presupposto indefettibile per l'erogazione della prestazione previdenziale, unitamente ai requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, è l'avvenuta cessazione dal servizio, ossia il collocamento a riposo del lavoratore. Pertanto, non sorge diritto a pensione in tutti i casi in cui il lavoratore passi ad altro impiego e non vi sia soluzione di continuità tra i due rapporti, come nell'ipotesi di transito del dipendente militare nei ruoli civili della stessa amministrazione. Le pensioni di guerra sono erogate in favore di coloro (militari e civili) che abbiano subito infermità o lesioni di natura inabilitante in dipendenza di fatti bellici e sono regolate da un corpus normativo *ad hoc* (d.p.r.) 13 dicembre 1978, n. 915. Esse rientrano nella specifica competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

(3) L. Caso, *Il giudizio pensionistico*, in V. Tenore (a cura di), *La nuova Corte*, cit., 1344 ss. Prima dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, il rito pensionistico innanzi alla Corte dei conti era disciplinato da diverse fonti normative. Tra queste, le più antiche, e rimaste in vigore fino al 2016, erano il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 "regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti e il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 "T.u. delle leggi sulla Corte dei conti". Particolare interesse rivestiva l'art. 26 del r.d. n. 1038/1933, che, per tutti i procedimenti contenziosi innanzi alla Corte dei conti, prevede-

Il perimetro entro cui i giudici contabili possono esercitare la loro giurisdizione riguarda tutte le controversie aventi ad oggetto la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione del lavoratore del settore pubblico, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleggi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della valutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (cfr. Cass., S.U., 23 febbraio 2021, n. 4854). Rientra, altresì, nell'alveo delle competenze della Corte dei conti la domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, e inoltre il ricorso per accertamento tecnico preventivo, *ex art. 445-bis c.p.c.* Viceversa, è consolidato quell'orientamento giurisprudenziale, che prevede la non estensione della giurisdizione contabile sulle questioni contributive, come pure su previdenza complementare, trattamenti di fine servizio, equo indennizzo ed indebito di natura retributiva. Risulta, quindi, essere chiaro che la competenza della Corte dei conti comprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti. Contrariamente, è risultato essere più complesso individuare se e in che misura potesse individuarsi la giurisdizione della Corte al di fuori dal confine tratteggiato dal legislatore.

Per tale motivo, al fine di dirimere possibili conflitti di giurisdizione, la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella regola generale di cui all'art. 386 c.p.c. il criterio scriminate per delineare la ripartizione tra giudice ordinario e giudice contabile. In base a quanto disposto dalla disposizione appena menzionata, la giurisdizione va determinata in ragione del "petitum sostanziale" – ossia in relazione allo specifico oggetto e alla reale natura della controversia – da identificare in relazione alla *causa petendi* dedotta. Pertanto, appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, esclusivamente, le controversie che attengono, in senso proprio, all'esistenza del diritto e all'entità delle pensioni a totale carico dello Stato e di quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell'Inpdap, cui è succeduto *ex lege* l'Inps (cfr. Cass., S.U., 12 giugno 2019, n. 15747).

La giurisdizione della Corte dei conti, in tema di pensioni, si presta, quindi, a essere connotata dal carattere dell'esclusività, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pen-

va un rinvio residuale alle disposizioni del codice di procedura civile, che costituisce la *lex* comune processuale. Il principio è presente, in forma diversa, nel nuovo codice, ove all'art. 7, c. 2, statuisce che "per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli artt. 99, 100, 101, 110 e 111 c.p.c. e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali".

sionistico sia elemento identificativo del “*petitum*” sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale, non esclusa dall’eventualità che, ad invocare la sussistenza del rapporto stesso – con le relative situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola, ivi comprese quelle che concernono l’esatta quantificazione del trattamento ed i limiti di ripetibilità dell’indebitto – non sia l’originario titolare, ma un suo avente causa. Rientrano, in egual modo, anche quelle controversie che si apprestano a essere funzionali alla pensione in quanto connesse al relativo diritto, come quelle riguardanti l’accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell’azione di ripetizione

Sono, altresì, incluse dalla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica le querele volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti. In particolare, permane la suddetta giurisdizione esclusiva anche nel caso in cui una controversia compresa fra quelle sopra indicate (nella specie, concernente il diritto del pensionato a percepire gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme percepite a titolo di arretrati pensionistici) sia promossa dall’erede del pensionato stesso.

La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni si estende alle controversie relative ad atti di recupero di assegni di pensione già erogati, atteso che anch’essi investono il “*quantum*” di detto trattamento, e non soffre deroga, in favore di quella del giudice ordinario, neppure nell’ipotesi in cui l’amministrazione si sia avvalsa del procedimento per ingiunzione di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2.

Da quanto sin qui detto, ne consegue che, al di fuori dell’indicato non sono ammissibili estensioni dell’applicazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, quale delineata dal r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, citati artt. 13 e 62 (cfr. Cass., SU, 18 novembre 2016, n. 23467).

In tale contesto si inserisce la pronuncia oggetto di disamina che, sottoposta al vaglio del giudice nomofilattico, trae origine dal ricorso presentato da G.M. in qualità di figlio-orfano di un dipendente di Ferrovie dello Stato in seguito alla pretesa risarcitoria avanzata dall’Inps in conseguenza dell’indebita percezione dei ratei di pensione di reversibilità oltre il compimento dei 26 anni d’età del ricorrente.

La Corte d’appello di Genova con sent. 21 luglio 2021, n. 192, in conformità con la sentenza emessa dal Tribunale di Massa, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice contabile in quanto le controversie in materia di pensione per gli ex dipendenti di Ferrovie dello Stato, in parte a carico dello Stato, rientrano nella giurisdizione della

Corte dei conti, la quale sussisterebbe anche in relazione alle questioni di ripetizione dell’indebitto. Avverso la sentenza del giudice territoriale, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso:

1) Violazione dell’art. 360, c. 1, n. 1, c.p.c. per difetto di giurisdizione, in quanto il *petitum* azionato in giudizio è volto a riconoscere l’infondatezza della pretesa dell’ente previdenziale di ripetere i ratei di pensione di reversibilità.

2) Violazione falsa applicazione dell’art. 59 della l. n. 69/2009, in quanto era stato riconosciuto un termine per la riassunzione pari a 30 giorni a fronte dei tre mesi stabiliti *ex lege*.

Il primo motivo di ricorso, determinando anche l’assorbimento del secondo, risulta essere fondato. Infatti, in tema di restituzione di ratei di pensione riscossi dagli eredi nel periodo successivo alla morte del pensionato-dipendente pubblico, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto afferente alla sola fondatezza dell’azione di ripetizione di indebitto promossa dall’Inps, rispetto alle somme versate dopo il decesso, e non alla determinazione dell’ammontare del trattamento pensionistico (cfr. Cass., S.U., 24 luglio 2017, n. 18172). In quanto, nel caso in esame, il *petitum* azionato in giudizio non attiene direttamente ad un’asserita estinzione del diritto a percepire una pensione pubblica o a questioni connesse al rapporto pensionistico, ossia incidenti su tale diritto o sulla misura dello stesso, ma attiene solo ed esclusivamente alla fondatezza della pretesa dell’ente previdenziale di ripetere i ratei di pensione di reversibilità. Le questioni poste dal ricorrente attengono dunque, solo al rapporto figlio orfano-studente/Inps, e non a quello pensionistico che a base della reversibilità, e si contrappongono alla pretesa restitutoria dell’Inps che ha assunto una propria e distinta natura, concretizzatasi nella richiesta di ripetizione di una somma indebita, con la conseguenza che la giurisdizione non può essere devoluta al giudice ordinario. Ciò in ragione del fatto che non sussiste per il *petitum* azionato, una connessione funzionale rispetto al rapporto pensionistico del *de cuius* in quanto non viene in rilievo l’an ovvero il *quantum* del relativo trattamento.

Infatti, gli ermellini riconoscono la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, in tema di controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione erogati in misura superiore a quella dovuta, solo nel caso in cui sussistano delle erronee comunicazioni da parte dell’ente datore di lavoro, proposte, ai sensi del d.p.r. n. 538/1986, art. 8, c 2, dall’ente erogatore nei confronti dell’ente datore di lavoro dell’ex dipendente, oltre che a quelle proposte dal datore di lavoro nei confronti del pensionato in sede di rivalsa, con la precisazione che anche i ratei corrisposti in eccesso investono il *quantum* del trattamento pensionistico e che, comunque, per la determinazione della giurisdizione, rileva il contenuto pubblicistico del rapporto previ-

denziale, che ha una conformazione plurisoggettiva trilatera infrazionabile (Cass., S.U., 20 giugno 2017, n. 21971).

In ragione di quanto sin qui detto, l'ordinanza in commento, conferma quell'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, in tema di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali: la controversia sugli atti di recupero dei ratei erogati e indebitamente percepiti appartiene, quindi, a detto giudice solo se, dell'indebito controverso, necessita accertare in giudizio l'*an* e/o il *quantum* di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno del presupposto e (o condizioni di legge per il recupero di un indebito incontrovertito nell'*an* e nel *quantum* (cfr. Cass., S.U., 23 febbraio 2021, n. 4854).

SAMANTHA MIRIELLO

16468 – Corte di cassazione, Sezione III civile; ordinanza 9 giugno 2023; Pres. Travaglino, Rel. Rubino; *Omissis* e altri c. Ministero della salute. *Cassa con rinvio App. Lecce, 8 ottobre 2019, n. 1090.*

Prescrizione e decadenza – Danni da emotrasi-fusione – Decorrenza del termine prescrizione – Onere della prova – Presunzioni – Trasmissione del diritto al risarcimento iure hereditatis – Liquidazione del danno – Criteri.

Cost., art. 24; c.c., artt. 2043, 2935, 2947; l. 25 febbraio 1992, n. 210, indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, art. 1.

Deve essere cassata la sentenza con cui il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che il termine quinquennale di prescrizione per l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV, contratte da soggetti emotrasi-fusi, debba decorrere dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno o viene diagnosticata e non già da quello in cui il paziente dispone di informazioni idonee che gli consentano di collegare causalmente la patologia alla trasfusione e, pertanto, di percepire l'ingiustizia del danno subito a causa del comportamento di un terzo; in assenza di tali informazioni, in caso di morte del paziente, il diritto al risarcimento per danno lungolatente si trasferisce agli eredi legittimati ad agire anche per danni iure proprio che possono essere liquidati con liquidazione equitativa pura solo se motivata e fondata su criteri obiettivi. (1)

(1) Segue la nota di C. Orsini, *Sulla decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento per danni da emotrasi-fusione e sulla possibilità di una liquidazione equitativa pura degli stessi.*

Ragioni della decisione – 1. Con il primo motivo i signori *Omissis* deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2947, 2697, 2727, 2729 c.c., per aver la Corte d'appello ritenuto erroneamente fondata l'eccezione di prescrizione del danno subito da *Omissis* in proprio, avendo fissato, erroneamente, la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale del ministero a far data da una certificazione del 1999 (ovvero dalla certificazione in cui si diagnosticavano, a carico del defunto sig. *Omissis*, neoformazioni epatiche in soggetto con epatopatia cronica anti HCV positiva), e avendo erroneamente legato a quella data la consapevolezza, in capo alla vittima, sia della patologia contratta sia della riconducibilità causale della malattia alle emotrasi-fusioni subite in precedenza (nel 1992, in occasione di un intervento di coxoartrosi, o forse ancora prima, nel 1983, come accertato dal c.t.u.).

2. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione della Costituzione, art. 3 e degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, là dove la Corte d'appello di Lecce, nel liquidare in loro favore il danno non patrimoniale subito iure proprio, originato dalla perdita del rapporto parentale, non ha applicato le tabelle del Tribunale di Milano, delle quali avevano chiesto l'applicazione, né ha indicato quale sia stato il criterio seguito per la liquidazione del danno.

I ricorrenti si dolgono anche della misura del risarcimento, pari a 40.000 euro in favore della moglie, 20.000 in favore del figlio convivente e 10.000 euro ciascuno per gli altri figli, segnalando che essa sia di gran lunga inferiore a quanto sarebbe stato loro liquidato ove fossero state applicate – come da loro richiesto – le tabelle seguite dal Tribunale di Milano, anche se il giudice avesse ritenuto di determinare la misura del risarcimento nel limite minimo indicato dalla “forbice” presa in considerazione dalle predette tabelle per il danno da perdita del rapporto parentale.

Evidenziano inoltre l'incongrua differenziazione della misura del risarcimento tra i figli, in considerazione del dato, non determinante per graduare la sofferenza personale e la gravità della perdita, della convivenza o meno col defunto padre.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1282 c.c. in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello riconosciuto su queste somme gli interessi a far data dal deposito della sentenza anziché dal verificarsi dell'evento, pur trattandosi di illecito aquiliano.

Sostengono che la Corte d'appello di Lecce avrebbe seguito un criterio ibrido e comunque errato, avendo provveduto alla liquidazione delle somme rivalutate all'attualità, e riconoscendo gli interessi legali soltanto dalla sentenza al soddisfo.

4. In subordine, i ricorrenti propongono un quarto motivo di impugnazione per violazione degli artt. 101, c. 2, e 359, c.p.c. nonché degli artt. 2938, 2935, 2697, c.c., assumendo che la Corte d'appello di Lecce, nell'accogliere l'eccezione di prescrizione, avrebbe fondato l'eccezione su fatti diversi rispetto a quelli rappresentati da parte dello stesso ministero convenuto a fondamento della sua eccezione senza sollecitare il contraddittorio sul punto.

Segnalano che il tribunale aveva ritenuto che la prescrizione decorresse dal 1994, cioè da quando l'epatite C venne diagnosticata per la prima volta al signor *Omissis*., secondo quanto eccepito dal Ministero della salute. La sentenza d'appello invece, pur confermando la valutazione di prescrizione del diritto del *de cuius*, avrebbe spostato in avanti di cinque anni la decorrenza iniziale del termine prescrizionale, ancorandola non al primo certificato medico in cui venne diagnosticata la patologia, ma ad un secondo certificato medico, del 1999 appunto, in cui al *Omissis* vennero diagnosticate gli aggravamenti che lo portarono alla morte (presenza di neoformazioni epatiche in soggetto con epatite C cronica). Sostengono che il giudice d'appello non avrebbe sollecitato il contraddittorio sul punto, in tal modo privandoli della possibilità di sviluppare le loro difese in riferimento a tale diverso termine di decorrenza, in relazione al quale avrebbero potuto evidenziare l'esistenza di una richiesta di risarcimento danni formulata stragiudizialmente il 10 febbraio 2004, atta a valere come atto interruttivo della prescrizione.

5. Il primo e il secondo motivo sono fondati, per le ragioni di seguito esposte.

Nella motivazione del provvedimento impugnato si afferma, a p. 5, che era inevitabile che dalla conoscenza della certificazione del 1999, che diagnosticava al sig. *Omissis* l'esistenza di neoformazioni epatiche in soggetto con epatopatia cronica anti HCV positiva, dovesse formarsi, in capo allo stesso, la consapevolezza della derivazione causale di quella patologia da un evento trasfusionale risalente a molti anni addietro (tra l'altro, la corte d'appello retrodata la causa del contagio non alla trasfusione del (*Omissis*), indicata dai ricorrenti, ma ad un altro episodio, individuato dal c.t.u. e risalente al 1983). Aggiunge che la vittima avrebbe potuto e dovuto maturare detta consapevolezza usando l'ordinaria diligenza. Per questo motivo, si afferma l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato *iure proprio* da *Omissis*.

Le affermazioni che precedono, espresse dalla corte d'appello, sono errate in diritto, oltre che prive di una adeguata giustificazione motivazionale.

La decisione impugnata si pone, sul punto, in contrasto con il principio di diritto, consolidatamente affermato da questa Corte in relazione al danno da emotrasfusioni, secondo il quale il termine quinquennale di prescrizione per l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, c. 1, c.c., non dal

giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

Incorre, pertanto, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione (Cass. n. 24164/2019).

Pertanto, la consapevolezza della riconducibilità causale della malattia non può dedursi sulla sola base della documentazione medica attestante la presenza attuale della malattia, se essa non sia integrata da un accertamento dal quale risulti che siano state fornite al paziente adeguate informazioni in merito alla riconducibilità causale della stessa.

6. A ciò deve aggiungersi che, in caso di danno da emotrasfusioni, nella maggior parte dei casi il momento ultimo di maturazione di tale consapevolezza può ragionevolmente ancorarsi alla proposizione, da parte dell'interessato, della domanda amministrativa volta alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992 che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia, e non alla data, successiva, della comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla l. n. 210/1992, art. 4 (in questo senso v. Cass. n. 16217/2019; Cass. 10190/2022).

Nei casi in cui invece, come nella specie, il soggetto danneggiato non abbia mai presentato domanda di corresponsione dell'indennizzo *ex lege* n. 210/1992, il giudice dovrà accertare l'*exordium praescriptionis*, tenendo in conto la corretta distribuzione degli oneri probatori, secondo la quale è la parte che eccepisce la prescrizione che ha l'onere di allegare e provare, ai sensi dell'art. 2697, c. 2, c.c., il fatto temporale costitutivo dell'eccezione di prescrizione, ossia la prolungata inerzia nell'esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi (Cass. n. 12182/2021).

Dovrà a tal scopo verificare se nella documentazione medica in possesso della vittima, prodotta in giudizio, sia indicata la causa della contrazione della patologia o, in mancanza, se, sulla base del contenuto delle comunicazioni mediche che la vittima aveva ricevuto e del patrimonio di informazioni scientifiche di cui un soggetto medio possa disporre, in relazione alla data cui queste risalgono, possa ritenersi provato che questi abbia acquisito consapevolezza della riconducibilità causale della propria infermità. Dovrà anche motivatamente collocare nel tempo il momento di acquisizione di tale consapevolezza (i ricorrenti sosten-

gono che la vittima non ebbe mai contezza, in vita, della origine della sua malattia, e per questo non presentò mai domanda di indennizzo, mentre furono loro, a mezzo di una perizia postuma, ad individuarla nel 2002, ripercorrendo a ritroso nel tempo, con l'aiuto dell'esperto a tale scopo individuato, la storia clinica del loro congiunto).

In difetto di ogni espressa informazione medica che espliciti la anche solo possibile riconducibilità causale di una patologia a un fatto della storia clinica passata del paziente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno può non iniziare a decorrere fino alla morte del paziente. Nel caso che il termine di prescrizione non abbia mai iniziato a decorrere, per le ragioni indicate, o che esso non si sia consumato alla morte della vittima, il diritto al risarcimento del danno per l'illecito lungolattente patito dalla vittima si trasferisce agli eredi che possono farlo valere *iure hereditatis*.

La sentenza, dunque, erra nell'individuare il principio da applicare per l'individuazione del decorso iniziale della prescrizione.

Sotto il profilo motivazionale, omette poi del tutto di spiegare perché il sig. *Omissis* (che aveva frequentato solo la prima elementare, ma analogo ragionamento varrebbe facendo riferimento alle conoscenze scientifiche facenti parte del patrimonio culturale dell'uomo medio, secondo il parametro dell'ordinaria diligenza) avrebbe dovuto capire da quella certificazione del *Omissis*, in cui, sulla base dell'affermazione della Corte d'appello, non era indicato nulla circa la causa, assai risalente nel tempo, delle sue attuali patologie, che esse fossero da mettere in collegamento causale con quelle lontane trasfusioni.

Sarà poi oggetto del giudizio di merito la primezzazione dell'area del danno risarcibile, ovvero accertare se il ministero, in ragione della patologia causata a sua volta dalla trasfusione, abbia causato la morte del *Omissis*, o solo l'accelerazione del percorso che lo ha portato alla morte, e quindi se il contagio si ponga, rispetto all'evento morte, come causa esclusiva o come concausa.

7. Anche il secondo motivo, relativo al risarcimento del danno *iure proprio*, da perdita del rapporto parentale, riconosciuto in favore dei congiunti del *Omissis*, è fondato.

Pur avendo i ricorrenti fatto richiesta della applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (e in subordine di quelle in uso presso il Tribunale di Roma), per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, la corte d'appello ha liquidato in loro favore il danno non patrimoniale, sulla base della mera enunciazione di alcune circostanze di fatto che assume di aver tenuto in considerazione (età della vittima al momento del decesso, non coabitazione di tutti i figli con il padre al momento della morte, incidenza della perdita su un nucleo familiare numeroso, durata e intensità dell'afflizione), senza indicare alcun criterio tabellare di riferimento.

La valutazione si pone quindi in contrasto con il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, di regola, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "*ex post*" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo (Cass. n. 20985/2015). La liquidazione equitativa "pura" (che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso) è ammissibile solo allorché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione (Cass. n. 36297/2022).

Nel caso di specie, la quantificazione del danno si è tradotta, secondo un ragionamento determinativo la cui logica non è esplicitata né in alcun modo verificabile, in un importo di gran lunga inferiore al limite minimo della "forbice" all'epoca della decisione prevista dalle tabelle di Milano per la liquidazione del danno parentale.

La sentenza deve essere cassata, e la causa rinviata al giudice di merito, perché provveda ad una rinnovata liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti del defunto sig. *Omissis*, facendo applicazione di un criterio tabellare, con la precisazione che le tabelle milanesi, nella loro ultima versione pubblicata nel giugno del 2022, costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto idoneamente modificate introducendo il sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice"), che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione, in casi in cui esse si rivelino inadeguate a fronte della estrema particolarità della situazione (v. di recente Cass. n. 37009/2022).

8. A fronte dell'accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso il terzo e il quarto rimangono assorbiti.

9. La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione che deciderà, conformandosi ai principi di diritto sopra enunciati, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.q.m., accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.

Sulla decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento per danni da emotrasfusione e sulla possibilità di una liquidazione equitativa pura degli stessi

Nell'ordinanza in commento la Corte di cassazione affronta il tema della richiesta di risarcimento dei danni sofferti da un paziente a causa di un'infezione da epatite C, contratta a seguito di un'emotrasfusione eseguita in occasione di un intervento chirurgico.

In particolare, il giudice di legittimità esamina due questioni fondamentali: I) l'individuazione del *dies a quo* della prescrizione estintiva del diritto al risarcimento per danno c.d. lungolatente; II) la liquidazione del danno non patrimoniale e la possibilità di ricorrere ad una liquidazione equitativa pura senza applicare le tabelle di Milano.

Nel caso di specie i familiari di un paziente deceduto nel 2001 per le conseguenze dell'epatite C, contratta a seguito di un'emotrasfusione effettuata nel 1992, convengono in giudizio il Ministero della salute per ottenere il ristoro dei danni patiti *iure hereditatis* e *iure proprio*.

I giudici di merito, in prima e in seconda istanza, rigettano la prima domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione, motivando che agli atti è stata prodotta una certificazione medica del 1999, la quale proverebbe la consapevolezza, già a quella data, da parte del paziente della malattia contratta.

Pertanto, sia in primo che in secondo grado, si ritiene irrimediabilmente decorso il termine prescrizionale della pretesa creditoria in riferimento al termine quinquennale correlato alla responsabilità extra contrattuale, nell'ambito della quale la giurisprudenza pacificamente iscrive la responsabilità da contagio a seguito di emotrasfusione.

Il giudice di secondo grado, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Lecce, accoglie la richiesta di risarcimento *iure proprio*, liquidando in via equitativa somme inferiori rispetto a quelle dovute in applicazione delle tabelle di Milano.

I familiari del *de cuius* propongono ricorso per cassazione articolato, per quanto di interesse in tale sede, in due censure: a) la Corte d'appello ha erroneamente identificato il *dies a quo* della prescrizione estintiva del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione nella certificazione medica del 1999, nella quale si diagnosticava l'epatite C da cui il paziente era affetto ma nulla si affermava in merito alla riconducibilità causale della patologia rispetto all'emotrasfusione cui era stato sottoposto nel lontano 1992; b) nel liquidare il danno non patrimoniale *iure proprio*, derivato dalla perdita del rapporto parentale, il giudice di secondo grado ha fatto ricorso ad una liquidazione equitativa pura, bypassando le tabelle di Milano e senza fornire adeguata motivazione a riguardo.

La Corte di cassazione accoglie le censure formulate e cassa la sentenza disponendo rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.

Per quanto concerne il primo motivo di ricorso il giudice di legittimità è tornato ad affrontare la questione dell'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione, ai sensi degli artt. 2935 e 2947 c.c.

Sul punto la massima richiama il principio di diritto più volte enunciato dal giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. III, 24 aprile 2022, n. 12966; 17 febbraio 2023, n. 5119) secondo il quale, in caso di contagio da emotrasfusione, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la malattia viene percepita come danno ingiusto conseguente alla condotta della struttura sanitaria, o possa essere percepita come tale usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto delle conoscenze scientifiche a disposizione.

Tale principio deriva dalla necessità di analizzare l'istituto della prescrizione attraverso una lettura congiunta dell'art. 2947 c.c. con gli artt. 2043 e 2935 c.c.

Da tale lettura deriva che il *dies a quo* del termine prescrizionale deve essere individuato non tanto dal momento di verifica del danno, ma da quando il danneggiato è messo in condizione di percepire l'ingiustizia dello stesso, il nesso causale e, in particolare, la riconducibilità alla responsabilità di un terzo.

Del resto, la Suprema Corte di cassazione, sin dalle prime sentenze in materia, ha sposato la tesi secondo cui la mera conoscenza acquisita della patologia non può costituire una circostanza utilmente spendibile ai fini dell'individuazione del *dies a quo* del termine prescrizionale, se non accompagnata da una presa di coscienza da parte del paziente della rapportabilità causale della patologia all'emotrasfusione (cfr. Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 580).

È, infatti, necessario che la pretesa risarcitoria del danneggiato possa essere rivolta contro qualcuno.

Solo quando il danneggiato ha acquisito piena consapevolezza di tutti gli elementi strutturali dell'illecito può determinarsi liberamente in ordine all'azione da intraprendere, nel pieno rispetto dell'art. 24 Cost.

Se l'art. 2947, c. 1, c.c., fa decorrere il termine prescrizionale quinquennale dal "giorno in cui il fatto si è verificato", il principio di diritto elaborato dal giudice di legittimità trascende dall'accertamento di una mera realtà fenomenica e, attraverso l'interpretazione dell'art. 2935 c.c., ritiene opportunamente di far coincidere "il giorno in cui il diritto può essere fatto valere" con quello in cui il paziente ha una piena percezione del danno, fino a ricomprendervi la conoscibilità della causa dello stesso, perché è solo da tale momento che matura la concreta possibilità di apprezzare l'ingiustizia del fatto subito e la riconducibilità causale alla condotta colposa o dolosa di un terzo.

Sul tema si segnala, altresì, un'ampia giurisprudenza della Corte d'appello di Roma che, con voce unanime, fornisce una lettura garantista dell'individuazione del *dies a quo* del termine prescrizionale evidenziando la necessità di una conoscenza piena e concreta del danno e del nesso causale tra lo stesso e le condotte dei soggetti coinvolti (cfr. App.

Roma, Sez. I, 21 febbraio 2011; 25 luglio 2011; 23 ottobre 2000).

In particolare, la Corte romana evidenzia che a rilevare a tal fine non è la conoscenza relativa alle prime diagnosi o ai risultati di analisi sierologiche, nelle quali, come nel caso di specie, vengono diagnosticate per la prima volta le patologie virali, ma è invece la conoscenza acquisita sulla base di una pluralità di dati certi e uniformi, quali ad esempio le certificazioni rilasciate dalle commissioni mediche al fine di ottenere l'indennizzo previsto dalla l. 25 febbraio 1992, n. 210.

Come evidenziato nell'ordinanza in disamina, la giurisprudenza maggioritaria, nel riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni da emotrasfusione, ha agganciato la decorrenza del termine prescrizione alla domanda amministrativa relativa alla corresponsione del suddetto indennizzo, ritenendo che da tale momento può dirsi maturata un'effettiva ed adeguata percezione della malattia e una consapevolezza del rapporto causale tra la stessa e la trasfusione (cfr. Cass., Sez. VI, 30 marzo 2022, n. 10190).

Tuttavia, come rilevato dalla Corte di cassazione in alcune pronunce (cfr. Cass., Sez. III, 28 giugno 2019, n. 17421) il fatto che il paziente abbia presentato domanda ex l. n. 210/1992 non esclude la possibilità di fissare la conoscenza della malattia e della sua origine ad un momento diverso.

Infatti, il giudice può comunque indagare sull'esatto momento in cui il paziente è venuto a conoscenza della rapportabilità causale tra la trasfusione e la patologia, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche.

Pertanto, il giudice può individuare un *dies a quo* antecedente rispetto a quello della richiesta di indennizzo.

Può, altresì, accadere, come nel caso che ci occupa, che il paziente non abbia presentato alcuna richiesta di indennizzo.

Anche in tal caso l'interprete dispone di mezzi idonei ad individuare la decorrenza del termine di prescrizione.

In particolare, a tal fine il giudice può avvalersi anche della prova per presunzioni per accertare che il danneggiato era a conoscenza (o comunque poteva acquisire conoscenza con diligenza ex art. 1176, c. 1, c.c.) sia di aver contratto una malattia, sia che la stessa fosse eziologicamente collegata alla trasfusione.

Deve, tuttavia, trattarsi di circostanze obiettivamente certe.

A riguardo nell'ordinanza in commento si afferma che il giudice "Dovrà a tal scopo verificare se nella documentazione medica in possesso della vittima, prodotta in giudizio, sia indicata la causa della contrazione della patologia o, in mancanza, se, sulla base del contenuto delle comunicazioni mediche che la vittima aveva ricevuto e del patrimonio di informazioni scientifiche di cui un soggetto medio possa disporre, in relazione alla data cui queste risalgono, possa ritenersi

provato che questi abbia acquisito consapevolezza della riconducibilità causale della propria infermità".

In tal senso, il giudice di legittimità si pone nel solco di una giurisprudenza consolidata laddove enuncia un monito per i giudici di merito a non incorrere nell'errore di basare l'accertamento dell'esatto momento in cui il paziente sia venuto a conoscenza del rapporto causale tra la trasfusione e la malattia, sulla base di ricostruzioni meramente ipotetiche o possibilistiche.

Diversamente, infatti, il giudice di merito allontanerebbe l'indagine dal suo obiettivo.

Alla luce di tale principio la Corte di cassazione rileva che il giudice di secondo grado ha commesso un errore interpretativo facendo decorrere la prescrizione quinquennale dal 1999, ossia dalla data della certificazione medica che diagnosticava la patologia, senza tuttavia rendere edotto il paziente della possibile correlazione eziologica con l'emotrasfusione cui lo stesso era stato sottoposto nel 1992.

In particolare, nel caso di specie, i ricorrenti precisano che il *de cuius* non ha mai avuto piena consapevolezza della sua malattia e dell'origine della stessa in assenza di adeguate certificazioni mediche in merito.

Solo successivamente alla morte del paziente, all'esito di una perizia, la moglie e i figli sono venuti a conoscenza della malattia da cui era affetto il loro congiunto e della correlazione causale con l'emotrasfusione effettuata nel 1992.

Precisa, pertanto, la Corte di cassazione che, in difetto di ogni informazione medica che espliciti la possibile rapportabilità causale della malattia contratta alla trasfusione, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno può non iniziare a decorrere sino alla morte del paziente.

Successivamente alla morte il diritto al risarcimento del danno lungolante si trasmette agli eredi che possono agire *iure hereditatis*.

In riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte di cassazione osserva che il giudice di secondo grado ha quantificato il danno non patrimoniale sofferto *iure proprio* dai familiari del *de cuius* ricorrendo ad una liquidazione equitativa pura, senza fare riferimento ad alcun criterio tabellare e in carenza di adeguata motivazione.

Nell'ordinanza in commento viene richiamato il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il danno non patrimoniale può essere liquidato dal giudice con una liquidazione equitativa pura solo quando ricorrono circostanze particolari, rispetto alle quali i parametri fissati dalle tabelle si rivelano inadeguati.

In tal caso è necessario formulare una congrua motivazione che faccia riferimento a criteri obiettivi, i quali possano valorizzare le peculiarità del caso e consentire la verifica *ex post* dell'iter logico seguito dal giudice di merito nella quantificazione del danno.

La Corte di cassazione cassa la sentenza di secondo grado con rinvio al giudice di merito, affinché pro-

ceda ad una liquidazione del danno non patrimoniale applicando le tabelle di Milano che, nell'ultima versione del giugno 2022, introducono il sistema "a punto variabile".

Tale sistema prevede la possibilità di effettuare una liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale sulla base di cinque parametri: età della vittima primaria e secondaria, convivenza fra le stesse, sopravvivenza di altri congiunti, qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.

Resta ferma la possibilità per la Corte d'appello di discostarsi dalle tabelle milanesi e di procedere ad una liquidazione equitativa pura.

In tal caso il giudice di legittimità ritiene necessario che il giudice di merito fornisca un'adeguata e specifica motivazione che si riferisca a circostanze peculiari del caso e a criteri obiettivi, al fine di poter verificare la *ratio* seguita dal giudice nella determinazione dell'importo liquidato.

CRISTINA ORSINI

* * *